



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 07/08/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 1003

Recepimento del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente " Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

- constatato che le uve da tavola, oltre al loro utilizzo naturale come frutta, si prestano ad essere impiegate, tal quale o in miscela, per la produzione di vini, per i quali invece è prescritta dalla vigente normativa la sola utilizzazione di uve da vino;
- considerato che la loro abusiva utilizzazione potrebbe perturbare il normale equilibrio del mercato vitivinicolo;
- ritenuto necessario che le attività di trasformazione delle uve da tavola debbano essere distinte da quelle relative alle uve da vino, anche allo scopo di rendere più adeguati ed efficaci i controlli degli organismi competenti;

ha emanato il Decreto 19 dicembre 2000 con il quale sono state stabilite le disposizioni per l'applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola.

Il suddetto decreto all'art. 4 prevede che le uve da tavola, devono essere avviate alla trasformazione in stabilimenti, a ciò appositamente destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino od i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.

Inoltre il decreto in questione all'art. 5 dispone che la detenzione e la trasformazione delle uve da tavola negli stabilimenti a ciò appositamente destinati di cui all'art. 4 è subordinata ad una dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Regione in cui è situato lo stabilimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività ed a mezzo lettera raccomandata a.r.

Ciò stante allo scopo di adempiere al disposto ministeriale, si ritiene opportuno individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici che dovranno ricevere le dichiarazioni di inizio di attività e trasmettere copia alle autorità di controllo di cui all'art. 1 del decreto, nonché esercitare i controlli di propria competenza nei casi di ritiro delle uve da tavola dal mercato, previsti dal Reg. CE n. 2200/96.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta

regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di dare atto che le attività degli stabilimenti adibiti alla trasformazione delle uve da tavola e l'azione di controllo sugli stessi sono disciplinati dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 dicembre 2000 concernente "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio";
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici che dovranno ricevere le dichiarazioni di inizio di attività e trasmetterne copia alle autorità di controllo di cui all'art. 1 del decreto;
- di dare atto che nel caso di attivazione di misure di intervento previste dal Reg. CE n. 2200/96 relativo all'Organizzazione Comune di Mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura esercitano i controlli di propria competenza;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
